

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Ore aggiuntive e sostituzione dei colleghi assenti

- 1 Le ore eccedenti l'orario d'obbligo nei limiti massimi consentiti sono attribuite dal D.S. al personale docente secondo i seguenti criteri:
 - a. disponibilità espressa dal personale;
 - b. graduatoria interna.
- 2 Per la sostituzione dei Colleghi per assenze temporanee, in attesa della nomina del supplente, al fine di garantire il miglior funzionamento dell'istituzione scolastica, si adottano i seguenti criteri:

Scuola dell'Infanzia: il Fiduciario di plesso adotta quanto segue:

- lo "slittamento d'orario" e/o ore da recuperare per la sostituzione di un collega per motivi di famiglia, studio, ecc.;
- lo slittamento d'orario e/o ore eccedenti (da retribuire) per sostituire il collega assente.

Scuola primaria e scuola secondaria di primo grado:

Il Fiduciario di plesso adotta quanto segue:

- utilizzazione dei docenti che hanno ore da recuperare o disponibili ad anticipare;
- utilizzazione dei docenti in compresenza (Scuola Primaria), con precedenza al docente in servizio nella stessa classe del collega assente;
- utilizzo dei docenti che hanno dato disponibilità nel loro giorno libero;
- utilizzo dei docenti che hanno dato la disponibilità a svolgere ore eccedenti;
- utilizzo dei docenti che svolgono l'attività alternativa all'IRC e/o quello di sostegno*;
- suddivisione degli alunni nelle classi.

*Il docente di sostegno sostituisce il collega assente, secondo il seguente ordine:

- nella classe in cui segue l'alunno con lieve disabilità;
- se l'alunno disabile è assente, anche nelle altre classi.



Il budget disponibile per la liquidazione delle ore eccedenti ammonta ad € 2.166,84 lordo/dipendente, così suddivise: € 1.279,94 (lordo dipendente) per la scuola dell'Infanzia e Primaria e € 886,90 (lordo dipendente) per la scuola secondaria.

Art. 14 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Accertata l'indisponibilità dei docenti interni il Dirigente può avvalersi di docenti esterni (anche di altri Istituti), che a ciò si siano dichiarati disponibili, secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL per realizzare corsi di formazione, di recupero, e per le attività di arricchimento dell'offerta formativa.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 15 – Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze impreviste e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta;
 - b. disponibilità espressa dal personale;
 - c. graduatoria interna.
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico, sentito il D.S.G.A.



Padrini